

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

Sezione Penale

ORDINANZA EX ART. 521 C.P.P.

è imputato del reato di cui agli artt. 52, 55 e 589 c.p., perché, nell'ipotesi accusatoria, avrebbe colposamente ecceduto nella reazione difensiva all'aggressione posta in essere da , il quale avrebbe colpito il prevenuto con una violenta manata al volto, determinandone l'improvvisa caduta a terra e la perdita degli occhiali, per poi avvicinarglisi nuovamente, con il busto proteso verso il suo corpo e con l'intenzione di "colpirlo di nuovo".

Nell'impostazione della Pubblica Accusa, l'imputato avrebbe dunque operato una reazione difensiva colposamente eccessiva (per l'erronea valutazione del pericolo e la sproporzione della reazione), attingendo la vittima con un colpo di arma da fuoco all'emitorace sinistro, in conseguenza del quale ella decedeva presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Voghera, circa un'ora e venticinque minuti dopo lo sparo (alle 23.40), a seguito della lacerazione della vena cava inferiore e dei vasi renali contigui, cui conseguivano una massiva perdita ematica ed uno shock emorragico acuto.

In tal senso, va evidenziato come l'istruttoria svolta abbia anzitutto permesso una ricostruzione dei fatti oggettivamente considerati, che, in via di estrema sintesi, possono essere riassunti nei termini seguenti.

Ritiene, tuttavia, questo Giudice che il fatto sia diverso da come descritto nel decreto che ha disposto

il giudizio immediato.



In data 20 luglio 2021, intorno alle ore 21.15, l'imputato si trovava intento ad effettuare, per le vie centrali di Voghera, l'abituale passeggiata successiva alla cena.

Nel corso delle sue uscite serali, l' era solito portare con sé la propria pistola, una Beretta mod. 21, cal. 22 LR¹, legittimamente detenuta sulla base di un regolare porto d'armi, rilasciato, per via prefettizia, per motivi di difesa personale (attesa la precedente attività svolta presso le Forzi di Polizia di Voghera).

L'arma era ordinariamente condotta, per stessa ammissione dell'imputato, con il colpo in canna e la sicura disinserita.

Dopo essersi intrattenuto, per qualche minuto, all'interno del Bar a bere un caffè (locale ove, peraltro, riceveva le lamentele del titolare circa le condotte moleste tenute, quello stesso giorno, proprio dall'), si dirigeva verso casa, ma, nel tragitto, incontrava accidentalmente la parte offesa.

Notandola "in uno stato alterato e conoscendone i recenti precedenti di disturbo e molestie nei confronti di esercizi commerciali e cittadini", riteneva "opportuno verificare dove si dirigesse per chiamare le forze dell'ordine, nel caso in cui si fosse reso necessario"².

Invero, l' aveva già ricevuto precedenti segnalazioni, nella sua qualità di Assessore alla Pubblica Sicurezza del Comune di Voghera, in ordine all'asserita pericolosità sociale dell', che "aveva creato vari problemi di ordine pubblico ed era stato segnalato più volte alle Forze dell'Ordine".

Lo stesso imputato riferiva, infatti, di avere riconosciuto l' quella sera, proprio in considerazione delle anzidette segnalazioni, poiché alcune erano state effettuate per il tramite di filmati video (come risulta dall'estrapolazione forense del suo cellulare, con riferimento alle immagini ed ai filmati ricevuti dai testi ed).

Il prevenuto decideva, pertanto, di monitorare e pedinare, a distanza, la vittima, notandola sin da subito intenta a prendere a calci alcuni para-pedoni.

Poco dopo, l' iniziava, invero, a recare disturbo nei pressi del ristorante-pizzeria "
,"4, per poi dirigersi verso il Bar , ove, tra le altre cose, si rivolgeva aggressivamente ad alcuni avventori (tra cui una coppia di soggetti nordafricani e la teste oculare Chirtes, che portava con sé il proprio cane, in direzione del quale egli lanciava anche uno sgabello), determinandosi infine a gettare a terra una bottiglia di vetro verso l'esterno del locale.



¹ Matricola

² Cfr. relazione a firma del Prof.

³ Ut supra

⁴ Cfr. trascrizioni dell'udienza del 18.9.2024, p. 16:

A fronte delle condotte osservate (e, nella specie, dopo l'aggressione diretta al cane della), l'imputato contattava, pertanto, le Forze dell'Ordine, tentando, dapprima ed invano, un contatto diretto, tramite messaggistica Whatsapp, con l'agente , per poi rintracciare la centrale operativa del Commissariato di Voghera, componendone il relativo numero telefonico.

L'. riconosceva il proprio interlocutore nell'ex collega , che lo informava dell'indisponibilità, al momento, di vetture di servizio, riferendogli che lo avrebbe contattato nuovamente, di lì a poco.

Nel corso della successiva telefonata si collocava, poi, la dinamica omicidiaria occorsa.

Durante la stessa, la vittima, accortasi della presenza del prevenuto e, verosimilmente, del fatto che questi ne stesse monitorando il comportamento, gli si avvicinava.

Secondo quanto riferito dall'imputato, l' chiedeva, a questo punto, al medesimo se stesse chiamando le Forze dell'Ordine, con fare già aggressivo, e l' rispondeva dicendo: "sì, stai calmo che stanno arrivando" – con effetto asseritamente deterrente.

Ciò nonostante, la parte offesa avanzava ulteriormente nella direzione del prevenuto, a distanza quest'ultimo "preoccupante", tanto che egli decideva di estrarre l'arma dalla tasca destra dei pantaloni, puntandola verso il basso e ruotando il polso affinché fosse visibile alla vittima, per sfruttarne un ulteriore effetto deterrente.

Già nella preliminare fase dell'avvicinamento dell', l' si accertava, peraltro, che la sicura della pistola (che, si ricordi, veniva ordinariamente portata con il colpo in canna e senza sicura) fosse effettivamente disinserita, pur non percependo un "pericolo imminente" per la propria o l'altrui vita, "tale da dover fare ricorso all'arma" stessa.

L' per contro, reagiva chiedendogli che cosa stesse tenendo in mano, evidentemente non avvedendosi, sin da subito, dell'arma (probabilmente per le sue ridotte dimensioni).

A questo punto, in una rapida sequenza, l'imputato veniva colpito dall', con una manata sul lato destro del volto, e cadeva a terra, colpendo la nuca ed il braccio sinistro al suolo, nonché perdendo i propri occhiali da vista ed il telefono cellulare.

Da qui in avanti, l' riferiva di non ricordare nitidamente quanto fosse accaduto, almeno fino a quando, dopo lo sparo, richiedeva l'intervento di un'ambulanza per il tramite del Commissariato.

La sequenza temporale in oggetto, non completamente ripresa dalle pubbliche telecamere di videosorveglianza (specie in ragione delle supposte, carenti condizioni di manutenzione della

--



⁵ Cfr. p. 30 delle trascrizioni dell'udienza del 18.9.2024.

telecamera denominata ", al momento dei fatti), è stata, tuttavia, ricostruita avuto riguardo, anzitutto, alle dichiarazioni rese dai testi oculari⁶.

In particolare, sulla base delle stesse, deve ritenersi come l' , dopo aver colpito l' , si sia chinato a terra (circostanza, questa, effettivamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza in atti), come a voler raccogliere un oggetto (invero mai repertato), per poi riavvicinarsi all'imputato, con l'apparente intenzione, percepita e riferita anche dagli stessi testi, di colpirlo nuovamente.

Lo sparo veniva esploso, alle 22.15, in questi frangenti, allorquando l' si trovava ancora al suolo, in posizione distesa (verosimilmente appoggiato, almeno in parte, sui gomiti); mentre la vittima si trovava in sua prossimità, con il busto proteso verso di lui e ad una distanza compresa tra i 35 ed i 90 cm.

La ricostruzione effettuata, nei predetti termini, dai testi oculari ha trovato ampio riscontro nelle consulenze medico-legali in atti⁷, nelle consulenze balistiche (non solo dell'accusa⁸, ma anche della difesa dell'imputato⁹), nella consulenza del Pubblico Ministero di analisi del filmato acquisito dal sistema di videosorveglianza ubicato all'esterno dello "

"10, e, infine, nella relazione di ricostruzione tridimensionale della scena.

Le medesime, infatti, hanno confermato come la posizione delle parti, per come riferita dai testi, risulti compatibile con i rinvenimenti di particelle residue dello sparo sui rispettivi indumenti e con la traiettoria intrasomatica del proiettile, nonché come quest'ultima sia altrettanto compatibile con l'incrocio rispetto alla direzione del vivo di volata dell'arma, correlata a detta posizione.

Orbene, ricostruito in tali termini il fatto sotto il profilo oggettivo, ritiene questo Giudice che, dal punto di vista soggettivo, lo stesso debba dirsi sorretto da un dolo omicidiario, in termini quantomeno eventuali.

L'assunto è, in tal senso, ricavabile da un'attenta analisi della condotta complessivamente tenuta dal prevenuto, precedente, contestuale e successiva allo scontro con l'aggressore.

6

7

8

9

10



Per ciò che concerne il lasso temporale antecedente all'interazione tra le parti, può osservarsi quanto segue.

Quella sera, l'imputato, nella consapevolezza di essere armato (e di esserlo in maniera incauta¹¹), si determinava a seguire l', non appena riconosciutolo, con l'intento di "tenerlo d'occhio" e di sorprenderlo, con tempestività, in azioni tali da consentire alle Forze dell'Ordine di sopraggiungere per tempo, nonostante egli, in quel momento, non fosse titolato allo svolgimento di qualsivoglia operazione di tal genere.

L', che stava agendo da mero privato cittadino, decideva infatti di attenzionare e pedinare la vittima in totale autonomia, non potendosi detta attività neppure annoverare tra i compiti riferibili alla funzione pubblica all'epoca ricoperta¹².

In un tale contesto, appare peraltro evidente a questo Giudice come il prevenuto abbia volutamente ed arbitrariamente ritardato la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine, cui l'operazione di monitoraggio sarebbe stata asseritamente prodromica.

E' stato lo stesso imputato, infatti, a dichiarare di avere notato la vittima, sin da subito, intenta a danneggiare alcuni arredi urbani – circostanza che ben avrebbe potuto giustificare una sua immediata segnalazione agli organi competenti.

Ciò nonostante, proseguiva nel pedinamento dell' anche quando quest'ultimo, nei pressi di un primo esercizio commerciale¹³, poneva in essere comportamenti nuovamente contrari all'ordine pubblico (rovesciando alcuni tavolini esterni di un ristorante, alla presenza, peraltro, di almeno un avventore).

L'imputato, tuttavia, ometteva ancora di richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, procrastinando la relativa segnalazione, che non veniva effettuata neppure quando, in prossimità del Bar , la sua attenzione veniva attirata da una condotta violenta della parte offesa, asseritamente tenuta ai danni di una coppia di soggetti nordafricani.

Solo a fronte di un successivo ed ulteriore comportamento aggressivo dell', posto in essere nei confronti della e del suo animale domestico, il prevenuto decideva, infine, di contattare le Forze dell'Ordine, con evidente differimento rispetto allo scopo perseguito per il tramite dell'attività attuata quella sera, per come dallo stesso esplicato.

In tal senso, risultano inoltre dirimenti anche le modalità di segnalazione della vicenda agli organi di riferimento.



¹¹ Cfr. relazione di consulenza tecnica a firma del Col.

¹² Quella di Assessore alla Pubblica Sicurezza – figura che svolge compiti prettamente politici ed amministrativi, con certa esclusione di quelli operativi ed esecutivi.

¹³ Il ristorante-pizzeria "

L', infatti, nel tentare di contattare direttamente, tramite la messaggistica Whatsapp, uno degli agenti del Commissariato di Voghera (a lui noto per la precedente attività professionale svolta), ritardava ulteriormente l'intervento degli operanti, adottando, peraltro, una condotta sintomatica della consapevolezza di avere attribuito a sé compiti non spettanti, con conseguente palesamento della volontà di ottemperare agli stessi per il tramite di vie non ufficiali.

Nello stesso solco, si pone anche la successiva chiamata che il prevenuto effettuava direttamente alla sala operativa del Commissariato (anziché, come avviene nella norma, al N.U.E.), nella ragionevole previsione che il proprio interlocutore sarebbe stato persona a lui nota (come difatti avvenuto) e, soprattutto, nella piena cognizione che detta telefonata non sarebbe stata sottoposta a registrazione. Per ciò che concerne, invece, la fase contestuale all'aggressione (e, soprattutto, quella immediatamente prodromica alla stessa), va osservato come l' si sia posto volontariamente (e non solo colposamente) in una situazione di pericolo, dalla quale era prevedibile e ragionevole attendersi che sarebbe derivata la necessità di difendersi.

Sin dal preliminare contatto diretto con la parte offesa, egli agiva nella ragionevole previsione di determinarne una reazione aggressiva, facendo in tal modo venire meno il requisito, normativamente richiesto dall'art. 52 c.p., della necessità della difesa.


Il prevenuto, dopo avere pedinato per un cospicuo lasso temporale la vittima (pari, circa, a dodici minuti complessivi¹⁴), poneva infatti deliberatamente in essere comportamenti tali da provocarne la condotta descritta in imputazione, così accettando anche il rischio di verificazione dell'evento nefasto che conseguiva alla colluttazione.

In questo senso, pur nella piena consapevolezza della personalità della vittima (descritta come una persona "violenta ed aggressiva"¹⁵, oltre che pericolosa e mentalmente instabile¹⁶), l' le confermava, dapprima, di avere richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine a suo carico, per poi decidere, nonostante la maggiore aggressività espressa a fronte di detta comunicazione (ed in assenza, quindi, di un qualsivoglia effetto deterrente concretamente conseguito), di mostrarle l'arma.

Ciò avveniva nella riferita speranza di ottenere un ulteriore effetto deterrente, che, tuttavia, non era più neppure ragionevolmente prevedibile e conseguibile, viste le descritte condizioni dell' e la reazione ottenuta nell'immediata precedenza.

sulla via l

e la segnalazione del medesimo alle Forze dell'Ordine.



p. 63 delle medesime trascrizioni.



¹⁴ Intercorsi tra l'incontro dell'.

Peraltro, lo stesso imputato, si ricordi, dichiarava di essersi accertato che la sicura della pistola fosse effettivamente disinserita non appena la parte offesa iniziava ad avvicinarglisi, in un momento in cui, per sua stessa ammissione, non sussisteva alcun pericolo imminente di vita, né per sé, né per altri. Alla luce di ciò, ritiene quindi questo Giudice che non possano dirsi in alcun modo integrati i presupposti che consentirebbero di invocare la scriminante della legittima difesa, anche in termini putativi, così dovendosi escludere in radice la possibile configurazione giuridica di un eccesso colposo della stessa.

Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, "la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata" – cfr. Cass. n. 2911 del 2007.

Analoghi principi sono stati ribaditi da una più recente pronuncia, che ha precisato: "in tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", e non anche quando egli stesso ha dato "ab initio" causa alla specifica situazione pericolosa o l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti" – cfr. Cass. n. 21577 del 2024.

In questo senso, va anche evidenziato come l'imputato, pur avendo dichiarato di aver percepito l'aggressività dell' sin da quando questi, a distanza apprezzabile, si accorgeva della sua presenza (avendone incrociato il relativo sguardo), abbia scelto deliberatamente di non allontanarsi dal luogo dei fatti, nonostante detta possibilità vi fosse ancora in concreto.

In quel momento, egli avrebbe, infatti, potuto fuggire senza alcun pregiudizio (attese, per di più, le precarie condizioni di stabilità fisica dell', apprezzabili persino dalla visione dei video in atti), o, banalmente, avrebbe potuto rifugiarsi in uno dei locali attigui.

Ciò esclude, dunque, anche la sussistenza del requisito normativo dell'evitabilità altrimenti del pericolo.

L'imputato, invero, avrebbe potuto e dovuto evitare la causazione del pericolo fin dalla prima telefonata di segnalazione alle Forze dell'Ordine, che, laddove non vi fosse stata alcuna accettazione del rischio di verificazione degli eventi, non sarebbe stata effettuata in uno spazio di piena visibilità, peraltro antistante a quello del locale ove erano appena accadute le vicende attenzionate.

E ciò anche perché la chiamata in oggetto avveniva allorquando le condotte di disturbo e di molestia dell' risultavano già cessate, in assenza, quindi, della necessità di prosecuzione



dell'indebita attività di monitoraggio in corso, nonché in assenza di un pericolo attuale (per sé o per terzi).

Per altro verso, la valutazione della fattispecie per cui è processo non può prescindere dalla considerazione della posizione soggettiva del prevenuto, che, in qualità di ex appartenente alle Forze di Polizia, con esperienza operativa pluriennale e pluridecorata, possedeva strumenti di valutazione certamente maggiori rispetto a quelli del comune uomo medio, non solo della personalità del proprio interlocutore (descritto, infatti, come "altamente pericoloso"¹⁷), ma anche degli indici di un'eventuale previa assunzione di stupefacenti (che avrebbero potuto acuirne l'aggressività) e delle reazioni che questi avrebbe potuto prevedibilmente attuare.

In aggiunta, l'avvenuto pedinamento della parte offesa, per un lasso temporale cospicuo, permette di ritenere come l', avendone osservato direttamente lo stato di eccitazione di quello specifico momento, fosse consapevole dell'aggressività del soggetto non soltanto in astratto, ma persino in concreto, con particolare riguardo proprio a quel preciso spazio temporale.

Ciò corrobora ulteriormente la prevedibilità, da parte dell'agente, della reazione posta in essere dal suo presunto aggressore, che non può in alcun modo qualificarsi come "aggressione a sorpresa".

Ma vi è di più. L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare non solo come detta reazione fosse altamente prevedibile, ma anche come questa sia stata effettivamente prevista proprio dall'imputato.

Egli, infatti, ha dichiarato, in sede di esame, di avere realizzato la probabilità di una degenerazione della vicenda nei termini poi accaduti fin dal momento in cui la vittima si accorgeva della sua presenza, ben prima di avvicinarglisi¹⁸.

In tale contesto, non si vede quindi come il prevenuto abbia potuto decidere di mostrare all' un'arma che sapeva essere carica e senza sicura, se non avendo aderito psicologicamente all'evento nefasto occorso, quantomeno in termini di accettazione del rischio di sua verificazione.

Deve dunque escludersi che nel caso in esame ricorrano gli elementi costitutivi della legittima difesa, anche nella forma putativa, stante la già affermata chiarezza degli elementi conoscitivi a disposizione del soggetto attivo e la volontaria causazione del pericolo, da correlarsi alle circostanze sopra esposte, neppure accennate nel capo di imputazione.

Ciò, invero, rende superfluo persino l'effettivo accertamento dell'istante esatto in cui sarebbe avvenuto lo sparo, poiché, in qualunque momento lo si collocasse, l'insussistenza, *ab origine*, della necessità di difesa condurrebbe a conclusioni analoghe, anche nella considerazione di differenti posizioni delle parti (quelle ipotizzate come compatibili con le risultanze balistiche in atti), o avuto



¹⁷ Cfr. interrogatorio del 21.7.2021.

¹⁸ Cfr. p. 136 delle trascrizioni dell'udienza del 18.9.2024.

riguardo alle possibilità, invero non credute, che lo sparo sia partito per una contrazione involontaria del dito indice del prevenuto (comunque posto sul grilletto), o sia conseguito ad un mero automatismo conseguente ad incapacità naturale transitoria.

In via definitivamente corroborativa, vanno poi valorizzati i dati relativi all'assoluta lievità delle lesioni patite dall' (giudicate guaribili in due soli giorni), nonché alla condotta tenuta dal medesimo immediatamente dopo il fatto.

Egli, nonostante quanto dichiarato, risulta avere adottato, nei confronti della vittima, un atteggiamento freddo, certamente non tipico di chi abbia appena attinto un uomo, con un colpo di arma da fuoco potenzialmente letale, del tutto involontariamente, rifiutando pienamente l'ipotesi di verificazione della sua morte.

Alcuni dei testi oculari hanno infatti collocato l', sin dagli attimi immediatamente successivi allo sparo, a significativa distanza dalla vittima, intento a parlare al cellulare, camminando avanti e indietro¹⁹.

Persino il Brig. , teste di P.G. intervenuto nell'immediatezza dei fatti, ha riferito come l' , ben prima dell'arrivo dei soccorsi, fosse ad una distanza di sette, otto metri dalla parte offesa, mentre questa si trovava a terra, supina sul fianco sinistro ed ansimante²⁰.

Trattasi di una ricostruzione riscontrata anche da alcuni video acquisiti agli atti, nell'ambito dei quali si nota il prevenuto intento a passeggiare, poco dopo il fatto, sulla scena del crimine, mentre si riescono ad udire, in lontananza, dei lamenti di dolore della vittima, non ancora trasportata in autoambulanza.

Del resto, lo stesso imputato ha specificato di non essere stato in grado di riferire ai sanitari, con precisione, in quale zona corporea l' fosse stato attinto dal proiettile, non avendolo, evidentemente, verificato personalmente.

Per contro, il prevenuto, pur versando nel riferito stato di stordimento conseguente all'aggressione, ha avuto modo di: contattare il teste (ex Comandante del Commissariato di Voghera – che, immediatamente dopo la telefonata, si recava dapprima sulla scena del delitto e poi proprio presso la sala operativa del Commissariato, per verificare l'esistenza di quegli stessi filmati di videosorveglianza che, poco dopo, sarebbero risultati inservibili ai fini della ricostruzione della vicenda); sincerarsi, nanti i militari intervenuti, che uno dei testi oculari avesse direttamente osservato una dinamica aggressiva, a proprio danno, che non ha rinvenuto riscontro in sede istruttoria²¹; riferire al Brig. , nell'immediatezza, la propria versione dei fatti, ponendo l'accento sulla circostanza



¹⁹ Cfr. testi (pp. 35 e 36 delle trascrizioni dell'udienza del 17.4.2024) e (pp. 67 e 68 delle trascrizioni dell'udienza del 3.4.2024).

²⁰ Cfr. p. 31 delle trascrizioni dell'udienza del 3.4.2024.

²¹ Cfr. Video " e teste (p. 80 delle trascrizioni dell'udienza del 3.4.2024).

(anch'essa mai riscontrata in sede processuale)²² di essere stato minacciato dall'; informare la propria collaboratrice di studio che l'indomani non si sarebbe potuto recare in udienza²³; rispondere ad un messaggio del teste che, con toni del tutto inadeguati, lo aveva contattato tramite messaggistica Whatsapp per avere conferma di quanto appena accaduto.

È innegabile, peraltro, che l' abbia richiesto l'intervento di un'autoambulanza a soccorso dell' (sempre, però, per il tramite non ufficiale del Commissariato), ma si ritiene che detta circostanza, da sola ed in assenza di una concreta azione di soccorso²⁴, assurga a mero *post factum* inidoneo a retroagire a qualificare diversamente la condotta tenuta, per come giuridicamente inquadrata dalla scrivente.

La totalità delle circostanze ora riferite esclude anche di poter formulare qualsivoglia giudizio di credibilità dell'imputato, ulteriormente minato dalla contraddittorietà che ha interessato le affermazioni operate dal medesimo nelle diverse fasi processuali.

In tal senso, egli, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al Pubblico Ministero nella notte del 21.7.2021 (prima ancora, quindi, che la notizia degli accadimenti venisse mediaticamente enfatizzata), dopo avere insolitamente posto l'accento sulle ragioni per le quali la sera precedente si trovava intento a passeggiare nel centro di Voghera (evento più che ordinario in una sera d'estate e che non avrebbe neppure necessitato della successiva produzione di un certificato medico giustificativo), si diceva certo che il colpo di pistola fosse partito, involontariamente ed accidentalmente, nella fase della caduta conseguente all'aggressione patita.

Soltanto in sede dibattimentale, a fronte delle contestazioni effettuate, precisava di avere formulato, all'epoca, una mera ipotesi circa le modalità di verificazione dell'evento nefasto (al pari di quelle poi formulate nel corso dell'esame), fornendo così una giustificazione che mal si concilia con la certezza riferita e più volte ribadita nel corso dell'interrogatorio.

Detta certezza, peraltro, avrebbe potuto essere espressa soltanto a fronte di una piena capacità mnemonica del prevenuto, che egli stesso ha escluso.

Allo stesso modo, l'imputato, sin dall'interrogatorio, ha sì riferito di un tentativo dell' di colpirlo mentre si trovava già a terra, ma ha omesso, tuttavia, il dettaglio in ordine al tipo di colpo tentato, in relazione alla cui esposizione aveva poco prima sollecitato il teste (ovvero il supposto calcio alla nuca).

Ora, a prescindere dal fatto che non si vede come egli abbia potuto esortare un teste oculare circa l'importanza di ricordare un particolare che egli stesso non avrebbe potuto ricordare, si ritiene che la

²⁴ Sostanzialmente limitata, su richiesta telefonica dell'operatore 118, a verificare che le funzioni respiratorie della vittima fossero ancora conservate.



²² Cfr. p. 31 delle trascrizioni dell'udienza del 3.4.2024.

²³ In ragione della sua (attuale) attività professionale di Avvocato.

condotta extra-processuale tenuta riveli chiaramente la volontà dell' di direzionare la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica, fin dall'immediatezza, in maniera il più favorevole possibile a sé, per il tramite di un atteggiamento perfettamente lucido e del tutto inconciliabile con lo stato di stordimento e turbamento riferito.

Ancora, il prevenuto ha introdotto, soltanto in sede dibattimentale, una circostanza del tutto nuova, anch'essa inquadrabile nella strategia difensiva volta a scriminare appieno la propria condotta antigiuridica, perlomeno in via putativa.

Egli, infatti, ha posto l'accento, durante l'esame, sul posizionamento delle mani della parte offesa, nella fase del preliminare avvicinamento a sé, che, secondo quanto riportato, sarebbero state appoggiate dietro alla schiena, con conseguente impossibilità, per l'aggredito, di verificare che ella fosse o meno armata. Detto elemento, che non è mai stato allegato nel corso della totalità delle precedenti dichiarazioni processuali effettuate, risulta peraltro completamente disatteso dalla visione del video in atti – da cui si evince, invero, che l'imputato poteva perfettamente apprendere come la parte offesa fosse disarmata.

L'insieme delle contraddittorietà sopra esposte fa quindi propendere per la non credibilità dell'. , permettendo invece di comporre un quadro di indizi, gravi, precisi e concordanti, della sussistenza, in capo al medesimo, del dolo quantomeno eventuale di omicidio²⁵.

L', infatti, portando con sé una pistola carica e senza sicura, pedinando l' ed agendo nell'effettiva previsione di determinarne una reazione aggressiva (come poi avvenuto), cagionava ed accettava la situazione di pericolo creata, accettando così anche il rischio di verificazione dell'evento nefasto, previsto sì come incerto, ma anche come concretamente possibile, attesa la ragionevole aspettativa dell'altrui aggressione e delle azioni conseguenti alla stessa.

Il dolo del reato appare corroborato anche dal distretto corporeo attinto dal proiettile, ovvero l'emitorace sinistro, a livello tra la sesta e la settima costa, appena a sinistra della linea mammaria. Trattasi, quindi, della parte sinistra della gabbia toracica, contenente organi vitali come il cuore, il fegato ed i polmoni, il cui carattere vitale rende del tutto irrilevante l'unico elemento a discarico, della mancata reiterazione del colpo – la cui unicità è infatti risultata sufficiente alla determinazione della morte della vittima.

Sul punto, cfr. Cass. n. 15023 del 2006, secondo cui: "in tema omicidio volontario, in relazione alla valutazione circa la sussistenza o meno dell" animus necandi", la prova del dolo omicidiario è prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonché tutti quegli elementi che, secondo l'"id quod plerumque accidit", abbiano un valore sintomatico".



²⁵ In questo senso, deve evidenziarsi come la prova dell'elemento soggettivo del reato, da valutarsi al momento del fatto, possa raggiungersi, attesa la sua natura, anche per il tramite di presunzioni, nonché di una valutazione complessiva della condotta tenuta, non solo contestuale, ma anche precedente e successiva al fatto stesso.

Sul punto, va peraltro osservato come l'imputato, considerata anche la sua pregressa esperienza professionale, ben avrebbe potuto direzionare l'arma altrove, sparando ad esempio in aria o, al più, verso le gambe della parte offesa.

Anzi, sulla base della ricostruzione oggettiva dei fatti accreditata in questa sede ed atteso il posizionamento della pistola nei momenti immediatamente antecedenti rispetto alla manata ricevuta (ovvero adesa al corpo del prevenuto), sarebbe stato più ragionevole attendersi che l'

venisse attinto dal proiettile proprio in prossimità degli arti inferiori, per colpire i quali l'imputato avrebbe dovuto limitarsi, da terra, ad una flessione del braccio e della mano certamente inferiore a quella richiesta per il direzionamento dell'arma verso l'emitorace.

Un ultimo cenno va, infine, operato al contesto di maturazione della condotta, che risulta essere stata tenuta in un substrato sociale di forte ostilità nei riguardi della vittima, per i problemi di ordine pubblico innegabilmente provocati dai suoi comportamenti (ostilità che, invero, si è potuta apprezzare anche in sede dibattimentale, nell'ambito dell'escussione di alcuni testi).

Lo stesso imputato ha descritto l' in sede di interrogatorio, come "il problema di Voghera" espressione che connota quale possa essere stato l'approccio alla parte offesa, nonché la finalità dell'intervento attuato quella sera (certamente non diretto, quantomeno in via prioritaria, al soddisfacimento dei suoi evidenti bisogni di assistenza).

Per contro, in quello stesso contesto sociale sono stati condotti i primi rilievi investigativi, in relazione alla cui attività alcuni testi qualificati di P.G. hanno ammesso abbia inciso la pregressa conoscenza, anche professionale, del prevenuto; il che avrebbe imposto (e tuttora impone) lo svolgimento di specifici accertamenti finalizzati a verificare quale sia stata l'effettivo condizionamento dei risultati di indagine.

In definitiva, emerge con sufficiente nitidezza, dalle risultanze probatorie, la diversità del fatto rispetto alla descrizione operata dalla Pubblica Accusa nel decreto di giudizio immediato²⁷, ove alcun cenno è stato operato alla condotta dell' eziologicamente connessa alla causazione della situazione di pericolo poi verificatasi.

Il fatto andrà pertanto qualificato in termini di omicidio doloso, sorretto da dolo quantomeno eventuale, anche e soprattutto per l'impossibilità, *ab origine*, di riconoscimento di una situazione scriminante e, pertanto, per l'inconfigurabilità della fattispecie colposa descritta dall'art. 55 c.p..

²⁷ Sul punto, va peraltro precisato come, secondo la giurisprudenza di legittimità: "l'accertamento della diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non coincide con l'accertamento di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in quanto solo quest'ultimo giudizio postula il pieno convincimento sulla

colpevolezza, essendo prodromico ad una pronuncia di condanna" - cfr. Cass. n. 27826 del 2019.



²⁶ Cfr. p. 62 delle trascrizioni dell'udienza del 18.9.2024.

La fattispecie, così diversamente qualificata, eccede evidentemente la competenza di questo Giudice, con conseguente necessità di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p.²⁸.

Pavia, 6 Novembre 2024

Il Giudice Dott.ssa Valentina Nevoso

²⁸ Non può invece operarsi una diretta trasmissione degli atti alla Corte d'Assise di Pavia, come richiesto dalle difese delle parti civili, dal momento che, diversamente che per le fattispecie considerate nella giurisprudenza di legittimità prodotta (tra tutte, SS.UU. n. 39746 del 2017), il caso de quo impone che il Pubblico Ministero provveda a valutare un nuovo esercizio dell'azione penale (necessariamente nei termini configurati dalla scrivente - cfr. Cass. n. 41342 del 2006), non assurgendo la questione in oggetto a mera questione di competenza per materia (che si pone, piuttosto, quale conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettata ai sensi dell'art. 521 c. 2 c.p.p., in ordine ai quali l'esercizio dell'azione penale, si ribadisce, non può che essere riservato al Pubblico Ministero).